



## STATUTO ASSOCIAZIONE

### “CENTRO SOCIALE CULTURALE ILARIA ALPI APS”

#### Art.1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SPECIFICAZIONI

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice Terzo Settore), un'associazione di promozione sociale denominata “CENTRO SOCIALE CULTURALE ILARIA ALPI APS” (d'ora in avanti l'Associazione).

#### Art. 2 – SEDE, DURATA

L'Associazione ha sede in via Matilde di Canossa n. 2/B, fraz. Ponte Ronca, Zola Predosa – BO. L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione della sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### Art. 3 – ADESIONE

L'Associazione aderisce ad “ANCeSCAO – A.P.S.” – Associazione Nazionale dei Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti – A.P.S.

#### Art. 4 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- La promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare quelle anziane;
- La ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- La partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- L'impegno nel volontariato civile solidale;
- La tutela al diritto alla salute, all'Ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- Il sostegno, la collaborazione e l'elaborazione di progetti anche con le Istituzioni Pubbliche e le Associazioni volte a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani;
- La non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;

- La promozione di una cultura positiva e attiva delle persone anziane;
- La ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolte alle nuove generazioni;
- L'osservatorio sociale ed il presidio sul territorio delle dinamiche conseguenti alle trasformazioni in atto nella Società;
- L'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- Le attività volte a garantire la parità di genere;
- L'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo;

Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi oggetto:

- L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- L'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'Ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art 5 del Codice del Terzo Settore;

In particolare, per lo scopo prefissato, l'Associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- Promozione e incoraggiamento della vita associativa in un ambiente di incontri per i reciproci scambi di idee e conoscenze, con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado, le altre associazioni e le forze politiche e sociali del territorio;
- Promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, con particolare riguardo alla promozione della cultura della domiciliarità e la lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale di chiunque, in particolare nei confronti delle persone anziane;

- Predisposizione e gestione di strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali. In particolare, potrà effettuare una complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti diversi dagli associati;
- Incentivazione dell'organizzazione di iniziative per sostenere persone associate e non, in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o autofinanziamento;
- Valorizzazione della gestione di zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale e alla produzione ecologica, promozione della conduzione di orti in una nuova ottica di riordino ambientale, da un lato, equale nuovo modo di produrre, ottimizzare e trasformare i prodotti, dall'altro; promozione dell'istituzione di orti sociali come esperienza di qualità rispetto ai temi dell'integrazione sociale e delle relazioni interpersonali, salvaguardia delle biodiversità e della valorizzazione del patrimonio ambientale;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale, culturale o religioso quale approfondimento e arricchimento culturale attraverso la conoscenza delle persone e dei territori in cui vivono, anche con gemellaggi;
- Programmazione e gestione di interventi e servizi nei settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, o parte di loro, in co-progettazione, co-programmazione, ovvero regime di convenzione con le Amministrazioni Pubbliche.
- Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di Legge. Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente della collaborazione dei propri associati in qualità di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5 % del numero degli associati.
- Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

- L'Associazione si impegna ad accettare e osservare (per proprio conto e per conto dei propri soci) lo Statuto, il regolamento, il Codice Etico, nonché le delibere degli organi nazionali, comprensoriali e regionali di ANCeSCAO – A.P.S.

### **Art. 5 – SOCI**

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che pertanto si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

### **Art. 6 – REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE**

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio, dovrà farne richiesta sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio Onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 giorni.

### **Art. 7 – DIRITTI DEI SOCI**

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se di maggiore età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori (per esempio: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali), previa richiesta scritta con preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire unicamente presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio di controllo. In ogni caso non è possibile effettuare copie o fotografie dei documenti che sono consultati e l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi/visionati/consultati per attività concorrenziali.

### **Art. 8 – DOVERI DEI SOCI**

I soci sono tenuti:

all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;

a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è restituibile, non è trasmissibile e non è rivalutabile.

### **Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI**

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla Legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari ( tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del Codice Etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi in Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo scritto
- Inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore a un anno
- Inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima od altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito, così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, senza validi e giustificati motivi (valutati dal Consiglio Direttivo) in seguito a sollecito di versamento anche collettivo, comporta l'automatica sospensione del socio, senza necessità di alcuna formalità.

I soci sospesi, receduti, decaduti o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza e la sospensione del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

## **Art. 10 – PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 12, le entrate e le rendite comunque conseguite.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

## **Art 11 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

## **Art. 12 – RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro famigliari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

## **Art. 13 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale ove la sua redazione sia obbligatoria ovvero opportuna) entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori a € 220.000,00, ovvero nei limiti definiti dalle Autorità di controllo o di Legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

#### **Art. 14 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA**

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art. 15 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

1. Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione)
2. L'Assemblea dei Soci
3. Il Presidente
4. L'Organo di Controllo
5. Il Collegio dei Probiviri (ove nominato)

#### **Art. 16 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno 2 volte l'anno in via ordinaria, rispettivamente l'approvazione della programmazione per l'anno successivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale (ove obbligatorio o ritenuto opportuno); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e/o per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero con motivazione scritta da almeno il 10 % dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti (sono comunque ammesse e valide le deleghe). Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea validamente costituita.

Per la modifica dello Statuto, occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei presenti. Qualora in seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza



convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati con delega, purché adottata con voto favorevole dei 9/10 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci aventi diritto. Qualora non venisse raggiunto il quorum è possibile indire una seconda convocazione a distanza di almeno 15 giorni dalla prima convocazione, nella quale la deliberazione in merito sarà valida qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati con delega, purché adottata con voto favorevole dei 9/10 dei presenti.

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea un numero massimo di 2 soci (oltre a se stesso).

Alle assemblee deve sempre essere invitato il Presidente della Struttura Comprensoriale di ANCeSCAO – A.P.S. di riferimento (che potrà partecipare personalmente o designare all'uopo un componente del Consiglio Direttivo della medesima struttura). Nel caso in cui nel territorio di riferimento non sia presente una struttura comprensoriale, all'Assemblea dovrà essere invitato il competente Referente Territoriale.

La convocazione è effettuata dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo, con avviso da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali ad esempio, comunicazione scritta con posta ordinaria ovvero a mezzo di posta elettronica con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax, ecc.) almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, salvo il caso in cui l'Assemblea provveda ad eleggere il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e all'occorrenza, gli scrutatori.

Di norma le votazioni sono per voto palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche, o che il voto segreto venga richiesto da almeno il 30 % dei presenti.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente dell'assemblea e del segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

## **Art. 17 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- ❖ Elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- ❖ Approva la programmazione per l'anno successivo e il bilancio consuntivo;
- ❖ Approva il bilancio sociale, se la sua redazione è obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo;
- ❖ Approva i regolamenti interni;
- ❖ Effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- ❖ Delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- ❖ Previa determinazione del numero di componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- ❖ Elegge e revoca l'organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- ❖ Delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- ❖ Delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;
- ❖ Delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- ❖ Delibera sulle scelte del metodo delle votazioni.

## **Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 13 (tredici) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## **Art. 19 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una commissione elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida (a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti) per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

### **Art. 20 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce di norma ogni 30 – 40 giorni e tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare; è convocato dal Presidente mediante lettera, e-mail, fax, non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Nei casi di documentata urgenza può essere convocato tramite telefono o strumenti elettronici in modo che i membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo ne siano informati almeno 1 giorno prima.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche quando ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente, almeno 1/3 dei componenti. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando devono essere votate questioni nelle quali siano interessati componenti del Consiglio Direttivo oppure loro parenti ed affini.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'associazione.

### **Art. 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo (di seguito CD) nella prima riunione dopo le elezioni elegge tra i membri:

- Presidente
- Vicepresidente (sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente)
- Vicepresidente Vicario, se ritenuto utile/necessario (sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente e il vicepresidente)
- Tesoriere
- Segretario
- Responsabili delle eventuali commissioni lavoro

Il CD ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (poteri che possono anche essere delegati ad uno o più dei suoi membri) nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea
- Dare esecuzione alle delibere assembleari
- Formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione
- Predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale
- Deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci
- Individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore esperibili dall'associazione
- Deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da ciascun socio

- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non spettino all'Assemblea dei soci, compresa la determinazione della quota associativa annuale
- Elaborare la Programmazione per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro il 30 Novembre di ogni anno
- Elaborare il bilancio di esercizio, a consuntivo, e il bilancio sociale (qualora obbligatorio o ritenuto opportuno dal CD) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno
- Stabilire criteri di rimborso ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione
- Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

### **Art. 22 – PRESIDENTE**

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. È eletto dal CD tra i suoi membri e dura in carica per tre anni. È rieleggibile per un massimo di 2 mandati oltre alla prima elezione.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- Convocare e presiedere il CD
- Convocare l'Assemblea dei soci
- Sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione
- Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, previa delibera del CD
- Procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti di concerto con il Tesoriere
- Nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente; in assenza o impedimento di entrambi le funzioni vengono svolte dal Vicepresidente Vicario. In caso di dimissioni spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il CD per l'elezione del nuovo Presidente.

### **Art. 23 – SEGRETARIO**

Il segretario di concerto con il Presidente cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del CD.

### **Art. 24 – TESORIERE**

Il Tesoriere di concerto con il Presidente cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione secondo le direttive del CD; in particolare provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; in conformità a quanto deliberato dal CD ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza del bilancio di esercizio e della programmazione per l'anno successivo, da sottoporre al CD ai fini della formale presentazione all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

### **Art. 25 – ORGANO DI CONTROLLO**

L'organo di controllo anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità

solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale ove presente per obbligo o per scelta del CD, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore l'organo di controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- Esercita il controllo contabile e verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- Verifica se il bilancio di esercizio ovvero rendiconto ove sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle Norme che lo disciplinano;
- Esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio ovvero sul rendiconto ove sia previsto;
- Verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

Quando nominato in composizione collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione; devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste dall' art. 2399 del Codice Civile. Il componente dell'organo di controllo o in caso di organo di controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

Fermo restando il controllo contabile, all'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'organo di controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

## **Art. 26 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE**

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.

Il collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione; è composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dell'incarico dei membri effettivi; i membri sono nominati dall'Assemblea dei soci al di fuori dei componenti del CD, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto da parte del CD della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei soci in conformità di quanto previsto all'art 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel

presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Di ogni seduta è disposto a cura del Presidente e del segretario, nominato di volta in volta, il verbale, che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo, ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono riconfermabili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

### **Art. 27 – GRATUITA' DELLE CARICHE**

Tutte le cariche sono gratuite.

### **Art. 28 – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'**

L'appartenenza agli organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con cariche esecutive in incarichi politici, amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche e in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in aziende che abbiano rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il CD che provvederà inoltre alla relativa sostituzione, nella prima seduta utile, secondo le modalità di cui al precedente art. 21.

### **Art. 29 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 11.

### **Art. 30 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e in particolare la Legge 06 Giugno 2016, n. 106 e il Codice del Terzo Settore) e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

### **Art. 31 – NORME TRANSITORIE**

Lo statuto secondo la presente stesura entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che:

a – le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito

e sarà operante ai sensi di Legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

b – le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 140 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del DPR 633/1972 devono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore, così come le clausole statutarie incompatibili e/o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore devono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Resta inteso che in parziale deroga rispetto a quanto precede, il CD è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

\*\*\*\*\*

**Approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "CENTRO SOCIALE CULTURALE ILARIA ALPI APS" di Zola Predosa, frazione Ponte Ronca – BO.**

**Zola Predosa, 06 Luglio 2019**

**Presidente dell'assemblea (Rino Ruggeri) \_\_\_\_\_**

**Segretario dell'Assemblea (Paolo Pregnolato) \_\_\_\_\_**